



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3;

letta la domanda presentata da
letti i documenti in atti;

letta la relazione del nominato quale professionista con le funzioni
di organismo di composizione della crisi;

vista l'integrazione del 4 luglio 2022;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;

dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del
ricorrente e della sua famiglia ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012, tenuto conto dei
limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato [14-
ter, co. 6, lett. a) ss., l. n. 3/2012];

rilevato che nella specie la ricorrente percepisce un reddito mensile da stipendio di circa
euro 1.765,00, considerate le quattordici mensilità (p. 13 rel. part.);

rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento ex art. 9, co. 2, l. n.
3/2012 l'importo mensile complessivo di euro 1.455,00;

ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto
che la spesa per vitto (quindi alimentare) di euro 500,00 mensili per due persone (atteso
che i genitori conviventi provvedono al loro vitto) è eccessiva, non giustificata da alcuna
peculiare circostanza, ivi compresa l'età (la figlia della ricorrente ha soltanto cinque
anni), o anche dal tenore di vita, da ritenersi modesto, visto il dedotto stato di
sovraindebitamento, sicché deve essere ridimensionata ad (almeno) euro 300,00;

ritenuto che, per la composizione del nucleo familiare (agli effetti in discorso: ricorrente e
figlia, al cui mantenimento tra l'altro deve provvedere anche il padre) e per la percezione
di reddito da parte dei genitori della ricorrente, la somma esclusa dalla liquidazione
possa essere determinata in euro mensili 1.255,00, sicché, in positivo, la residua somma
del reddito è destinata alla liquidazione;

si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di
sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il
venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore
lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai
sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3,



- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di _____, e residente in _____ per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il _____ autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito _____ entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
 - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);



- richiesta di autorizzazione all'esperimento di azioni di conservazione del patrimonio (art. 14-*decies*);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.;

11) dispone che il liquidatore provveda alla pubblicazione di copia del ricorso e del decreto sul sito di questo Tribunale, avendo cura di oscurare i dati sensibili.

Si comunichi.

Brescia, 7 luglio 2022

Il giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

